



TRIBUNALE DI GROSSETO

Udienza del 16/01/2019

Chiamata la causa n. 1027 /2015 innanzi alla dott.ssa Giulia Conte, per il convenuto, presente personalmente, è presente, in sostituzione dell'Avv. Caterina Argese, l'Avv. Alessandro Sorace; è altresì presente il Sig Bruno Falzea personalmente. L'Avv Sorace si riporta a tutti gli atti e scritti difensivi depositati nell'interesse del sig. Bruno Falzea ed in particolare alle conclusioni ivi rassegnate come precisare nella memoria ex art 183 VI comma n 1 cpc delle quali si chiede l'integrale accoglimento.

In particolare, così precisa le proprie conclusioni:

- 1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per i motivi esposti;
- 2) nel merito, rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto;
- 3) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Avv. Claudio Defilippi e, per l'effetto, condannare l'Avv. Claudio Defilippi al risarcimento a favore del sig. Bruno Falzea di tutti i danni, fisici e materiali, allo stesso derivati dall'inadempimento de quo, così ripartiti:

danni materiali	€ 11.721,94
danni fisici	€ 5.000,00;



e così complessivamente € 16.721,94, o in quell'altra diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;

4) Condannare l'Avv. Claudio Defilippi al pagamento di spese e competenze di causa..

Precisa che alla scorsa udienza erano stati depositati dei documenti sopravvenuti e conosciuti dal convenuto in data successiva a quella di deposito delle memorie istruttorie. L'allora Giudicante aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni "riservata la valutazione circa la tempestività e rilevanza della documentazione prodotta dalle parti unitamente al merito".

Al riguardo l'Avv. Sorace, In sostituzione dell'Avv Argese chiede di ritirare il documento denominato "esposto di Vito Scavelli" rinunciando alla richiesta di ammissione dello stesso, atteso che il Giudicante non ne aveva preso contezza e che, pur ritenendo il deposito di tale documento non lesivo dei diritti di controparte, lo stesso ha comportato un serie di procedimenti spiacevoli.

Al contrario si insiste nell'ammissione dei documenti, sopravvenuti rispetto al deposito delle memorie istruttorie, depositati all'udienza del 13.09.2017 e per l'ammissione dei quali venne fissata udienza del 30.01.2018, costituiti nello specifico da verbale di udienza tenutasi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze in data 15.01.2016 e relativa sentenza n. 189/16, e-mail a firma del Dr. Sergio Antonio del Monte, datata 13.04.2016, ad oggetto "Invio copia Sentenza n. 189/04/2016 e del Processo Verbale" con la quale venivano inviati all'odierno convenuto copia della Sentenza n. 189/04/2016 e di 2 processi verbali, verbale di udienza tenutasi in data 14.03.2014 udienza di discussione dell'istanza di sospensione proposta



sempre innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze. Si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c

Compare l'avv. Alessandro Ragazzini Fuligni, in sostituzione dell'Avv. Defilippi, il quale reitera il rigetto delle istanze e delle produzioni avverse, in quante tardive (il ritardo nel deposito di atti del 2014 e 2015 è stato giustificato solo come ritardo nella richiesta, fatta solo nel 2016, ovvero a termini scaduti), inconferenti e persino offensive e sconvenienti, oltre che in violazione della Privacy. Per tale comportamento controparte risulta già dover rispondere in sede penale di fronte al Giudice di Pace, procedimento n. rg 18/320, e pertanto di tale comportamento si chiede che il Giudice tenga conto in sede di decisione, anche ex art. 96 cpc.

Precisa pertanto le conclusioni come da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. avendo già dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove e/o modificate, e precisando che la somma dovuta come sorte capitale, in base a quanto emerso dall'istruttoria, risulta pari ad € 37.858,37, mentre il complessivo comportamento di controparte non risulta essere mai stato improntato a lealtà e correttezza, con accuse gravi ed infamanti e con l'utilizzo di toni ed espressioni oggettivamente offensive.

Il Giudice

dispone la restituzione del documento suddetto e trattiene la causa in decisione, assegnando termine di gg. 40 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di gg. 20 per repliche.

Il giudice

Verbale telematico

